

N. 1172 / 2016 Reg. VG  
N. 3677 / 2017 Reg. Cron.

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE  
E VALLE D'AOSTA**

Il tribunale per i minorenni, riunito in camera di consiglio nelle persone di

|           |         |                    |
|-----------|---------|--------------------|
| Dante     | Cibinel | presidente est.    |
| Valentina | Caratto | giudice            |
| Monica    | Ferrero | componente privato |
| Luca      | Iorfida | componente privato |

visti gli atti relativi ai minori

██████████, nato a Torino il 1.11.2007  
e ██████████, nato a Torino il 8.2.2009,  
di ██████████ e ██████████

ha deliberato il seguente

**DECRETO**

Deve essere esaminata la domanda di autorizzazione alla permanenza in Italia presentata ai sensi dell'art. 31 comma 3 d.lgs. 286/1998 dal padre del minore.

Nel caso in esame vi sono le condizioni per applicare la disposizione citata, secondo la quale la permanenza di uno straniero in Italia può essere autorizzata dal tribunale per i minorenni anche in deroga all'ordinaria disciplina della materia, "*per gravi motivi e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute di minore che si trova nel territorio italiano*" e del quale il richiedente sia un "*familiare*".

A tale proposito si rileva che l'interpretazione del quadro normativo di riferimento -e in particolare dell'espressione "*gravi motivi*" di cui sopra- è ora agevolata da una ormai lunga elaborazione giurisprudenziale che è culminata nella sentenza 25.10.2010 n. 21799 delle Corte di Cassazione-Sezioni unite, secondo la quale la presenza dei *gravi motivi* indicati dalla norma "*non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua [del minore] salute, potendo ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto*", con la precisazione che "*deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare*" (disagio che in quanto tale, e cioè solo "normale", appunto, l'ordinamento dunque ritiene che possa/debba essere accettato e non costituisca ragione di deroga all'ordinaria disciplina dell'ingresso e soggiorno nello Stato degli stranieri).

Nella cornice così delineata, inoltre, deve essere attribuita rilevanza anche all'interesse pubblico che sarebbe lesa dalla permanenza sul territorio nazionale di un soggetto che si sia reso eventualmente responsabile di gravi fatti di reato (in relazione al rischio di reiterazione da parte dello stesso di gravi condotte illecite), ma nel caso di



specie tale interesse non viene concretamente in considerazione, in quanto, pur non essendo il ricorrente incensurato, le due condanne da lui riportate sono molto risalenti nel tempo (l'ultima risale al 2008) e per entrambe, essendo anche tra loro molto distanti nel tempo, aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre il signor [redacted] dal 2014, risulta regolarmente iscritto al registro delle imprese quale imprenditore individuale esercente l'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici.

Alla luce di quanto esposto -e ritenuto che nel caso in cui sussistano contemporaneamente tanto la condizione negativa come quella positiva individuate dalla Suprema Corte e, cioè, tanto la durata lunga o indeterminabile della situazione come il prodursi per il minore, nel caso di mancata autorizzazione del genitore al soggiorno, di un disagio che trascenderebbe quello normale, quest'ultimo criterio positivo debba comunque essere ritenuto prioritario e decisivo, poiché per la decisione deve "essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo" (art. 28 comma 3 DPR 286/1998)- si ritiene che nel caso di [redacted] e [redacted] il disagio che i minori ragionevolmente subirebbero, per effetto del rigetto del ricorso, dal conseguente rimpatrio del padre o dell'intero nucleo familiare, trascenderebbe quello "normale" connesso a tali eventi, avuto riguardo con riferimento alla prima delle ipotesi considerate, alla circostanza del significativo contributo al mantenimento del nucleo fornito dal genitore ricorrente, sì che l'eventuale rimpatrio di questi soltanto li lascerebbe in condizioni di sostanziale indigenza e, con riferimento alla seconda ipotesi (che addirittura non è nemmeno ragionevolmente ipotizzabile, in concreto), alle circostanze che i minori sono nati e sempre vissuti in Italia -essendosi oggettivamente verificato, nell'arco di molti anni ormai, un radicamento significativo nella società italiana- dove frequentano regolarmente la scuola e che si tratterebbe per essi di un trasferimento forzato (cioè non programmato dai genitori e dagli stessi subito come una scelta di vita totalmente indesiderata e fonte di grave disagio, in quanto determinante l'interruzione di un percorso esistenziale positivo e nel quale sono state impegnate grandi risorse personali), in un paese ad essi totalmente sconosciuto.

In considerazione delle ragioni di urgenza connesse alla regolarizzazione della permanenza in Italia del padre di [redacted] e [redacted] occorre prevedere che questo decreto abbia immediata efficacia.

### P.Q.M.

visti gli artt. 31 d.lgs. 286/98 e 741 comma 2 c.p.c.,

visto il parere -contrario- del PM,

provvedendo definitivamente e con immediata efficacia,

AUTORIZZA [redacted] a soggiornare in Italia, per il periodo di mesi 24 dalla data di deposito del presente decreto, allo scopo di dare cure e assistenza ai figli minori [redacted] e [redacted]

Questa autorizzazione consente all'interessato lo svolgimento di attività lavorativa, secondo l'art. 2 d.lgs. 8.1.2007 n. 5.

Torino, 20.7.2017

Il Funzionario Giudiziario

Il Cancelliere

Dott.ssa Giovanna Gennaro

Si comunichi a:

-padre (presso il difensore domiciliatario, avvocato Marco Palermi);

-Questura di Torino-Ufficio Immigrazione;

-PM in sede.

Il Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI  
TORINO  
Cancelliere in Cancellaria

10/1/2017

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Giovanna Gennaro